

COPIA

Deliberazione N. 50

Data 23-12-2015



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014 DA ATTUARSI MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SE.T.A. SPA IN ETRA SPA

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

| | | | |
|----------------------|---|------------------|---|
| MACCARRONE KATIA | P | PONTICELLO GRETA | A |
| MARTELLOZZO MELANIA | P | GALLO GIULIANO | A |
| MASETTO LUCA | P | RUZZANTE ANDREA | P |
| BAGGIO LORENZA MARIA | P | ZANON DOMENICO | A |
| GUIN ROSELLA | P | BERTOLO SOFIA | A |
| MARZARO ATTILIO | P | CONTE ALESSANDRA | A |
| BAGGIO LUCA | P | GUMIRATO WALTER | A |
| ZANI NICOLETTA | P | GUMIERO ANDREA | A |
| GONZO CARLO | P | | |

(P)resenti n. 10. (A)ssenti n. 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune ZAMPIERI GIOVANNI

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

BAGGIO LORENZA MARIA

ZANI NICOLETTA

RUZZANTE ANDREA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to MARTELLOZZO MELANIA

Il Segretario Generale

F.to ZAMPIERI GIOVANNI

| | |
|--|--|
| <p>N. Reg. Pubblicaz. del</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009).</p> <p>Addi _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> | <p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.</p> <p>Addi _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZAMPIERI GIOVANNI</p> |
|--|--|

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio Luca Masetto, il quale relaziona in merito all'argomento;

Premesso che:

l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli Enti Locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente - SE.T.A. S.p.a. nella misura del 3,53%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.a. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all’esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell’ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell’art. 18, comma 2 bis, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l’assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori, ecc ...) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli Comuni soci la parte dei beni che rientra nell’ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell’intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di “isolare” la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch’esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione “comuni” in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all’Ente Locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l’art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *“alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione”*;
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all’interesse dell’Ente Locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l’altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli Comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Visto il “Documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa, SE.T.A. Spa)” trasmesso con nota del 3/12/2015 dal Commissario *ad acta* del Consiglio di Bacino Brenta, acquisita in atti al prot. n. 20897/2015, successivamente aggiornata con nota acquisita in atti al prot. n. 21335/12/2015, ed in particolare il contenuto di pg. 6 del Documento stesso, ove viene precisato che la eventuale retrocessione dei beni ai Comuni, anziché ad ETRA S.p.A., carica sulle generazioni future l'onere di ripristino dei beni retrocessi (gli attuali 130 milioni di Euro) anziché caricare sulla generazione attuale, attraverso la tariffa, l'onere di mantenimento del valore dei medesimi beni, concludendo detta relazione per la necessità che i beni confluiscono in Etra S.p.A., potendo così essere considerati nella quota tariffaria imputata ad ammortamento dei beni;

Visti i pareri legali *pro veritate* ed i relativi chiarimenti trasmessi dal Presidente del Consiglio di gestione di ETRA S.p.A. in allegato a nota del 7/12/2015, acquisita in atti al prot. n. 20995/2015;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.a. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 13/4/2015, avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190 del 23.12.2014 Legge di stabilità 2015”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'1/7/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che non sono state formulate dichiarazioni di voto;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere, per i motivi tutti in premessa indicati, voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.a. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di disporre:
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di dichiarare, con separata votazione, che riporta il seguente esito: favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

PARERE FAVOREVOLE, pur evidenziandosi la necessità che venga salvaguardata la destinazione a servizio pubblico delle reti idriche e fognarie, nonché previste idonee garanzie sulla tutela pubblica del regime giuridico di detto patrimonio acquedottistico, solo formalmente privato, che è destinato a confluire alla scadenza della gestione nel demanio comunale, tenuto conto altresì di quanto consentito dalle norme civilistiche mediante, ad es., di una costituzione a favore del Comune di idoneo vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter del CC., o altra simile opponibilità verso i terzi.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO

Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
